



## Da Non-Financial Reporting a Corporate Sustainability Reporting

Le novità introdotte dalla proposta di Corporate  
Sustainability Reporting Directive (CSRD) della  
Commissione europea

Maggio 2021

# Introduzione

Il 21 aprile 2021, la Commissione europea (CE) ha pubblicato la sua proposta di **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**, a seguito del processo di revisione della Non-Financial Reporting Directive (NFRD). La proposta di CSRD è un elemento chiave del pacchetto UE sulla finanza sostenibile, che include una serie completa di misure volte a migliorare il flusso di capitali verso attività sostenibili in tutta l'UE. Le proposte includono anche modifiche alla Accounting Directive, alla Transparency Directive, alla Audit Directive e alla relativa Audit Regulation. La CE prevede che, tutte insieme, queste proposte svolgano un ruolo essenziale nel trasformare l'ecosistema del reporting aziendale per migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni di sostenibilità.

L'obiettivo della proposta di CSRD è quello di migliorare il reporting di sostenibilità per sfruttare al meglio il potenziale del Mercato Unico europeo e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Sono riepilogati di seguito gli elementi salienti della proposta di Direttiva, successivamente dettagliati con una sintesi dei contenuti della stessa.

Tempi di adozione		
Collocazione dell'informativa		
Ambito di applicazione		
Doppia Materialità		
Contenuti dell'informativa		
Standardizzazione		
Digitalizzazione		
Assurance		



## Tempi di adozione: una *timeline* ambiziosa

La legislazione proposta prevede che gli stati membri dell'UE recepiscano la CSRD entro il 1° dicembre 2022 e che le sue disposizioni si applichino a partire dal 1 gennaio 2023, ossia per i report che saranno pubblicati nel 2024. I requisiti per le piccole e medie imprese (PMI) quotate si applicheranno agli esercizi finanziari dal 1° gennaio 2026.



## Collocazione dell'informativa: il report di sostenibilità integrato nella Relazione sulla Gestione

Le informazioni sulla sostenibilità dovranno essere incluse nella relazione sulla gestione. La proposta toglie quindi l'attuale possibilità per gli Stati membri di consentire alle società di pubblicare le informazioni richieste in una relazione separata. Questa disposizione mira a favorire l'integrazione e l'accessibilità delle informazioni, oltre a portare la responsabilità della direzione e del consiglio di amministrazione per la redazione del rapporto sulla sostenibilità allo stesso livello della relazione sulla gestione e del rapporto finanziario.



## Ambito di applicazione: un perimetro più comprensivo

Il perimetro di applicazione della CSRD include tutte le grandi società<sup>1</sup> e tutte le società quotate sui mercati regolamentati dall'UE, tranne le microimprese quotate. Include anche le società extra-UE che sono quotate sui mercati regolamentati dell'UE e le filiali UE di società non UE. La proposta non imporrebbe nuovi requisiti alle piccole e medie imprese (PMI), tranne le PMI che sono quotate sui mercati regolamentati dell'UE.

L'estensione dell'ambito significherebbe che circa 49.000 società (pari a circa il 75% delle entrate di tutte le società europee che redigono un bilancio) dovrebbero pubblicare le informazioni di sostenibilità richieste. Questo rispetto a circa 11.600 entità (pari a circa il 47% delle entrate di tutte le società che redigono un bilancio) che attualmente rientrano nell'ambito della NFRD.

La proposta prevede l'esenzione per le società controllate di pubblicare il reporting di sostenibilità nella loro relazione sulla gestione, se il reporting di sostenibilità nella relazione sulla gestione della capogruppo è conforme agli standard UE (o, per le controllate con una capogruppo extra-UE, a standard considerati equivalenti dalla CE), include informazioni relative alla controllata, ed è disponibile nel momento in cui la controllata pubblica la sua relazione sulla gestione.



## Doppia Materialità: prospettiva *inside-out* e *outside-in*

Nella proposta, la CE ha specificato che le aziende dovranno considerare ciascuna prospettiva di materialità, pubblicando le informazioni nella misura necessaria per una comprensione di come i fattori di sostenibilità influenzino lo sviluppo, la performance e la posizione commerciale dell'azienda (la prospettiva "*inside-out*"), ma anche sulle informazioni necessarie per una comprensione dell'impatto delle attività dell'azienda sulla società e sull'ambiente (la prospettiva "*outside-in*"). Questa viene definita la prospettiva



---

<sup>1</sup> Le grandi società sono quelle che superano almeno due dei tre criteri seguenti: attivo di Stato Patrimoniale: 20 milioni di euro; ricavi netti: EUR 40 milioni di euro; numero medio di dipendenti durante l'anno finanziario: 250.

della "**doppia materialità**", in cui i rischi e le opportunità per l'azienda e gli impatti dell'azienda rappresentano ciascuno una prospettiva di materialità.



## Contenuti dell'informativa: comunicazione a 360° dei fattori di sostenibilità

La sostenibilità è parte integrante della resilienza aziendale e della capacità di creare valore nel tempo. Il valore delle aziende oggi è sempre più rappresentato da **asset intangibili** come dipendenti qualificati, la reputazione, il **brand**, il capitale intellettuale, le licenze per operare e le relazioni con i clienti. Questi sono direttamente influenzati dai fattori di sostenibilità. Le aziende che non li gestiscono e non li misurano rischiano di avere prestazioni inferiori o di erodere il loro valore - per esempio, con il peggioramento della reputazione del **brand**, la perdita di persone chiave o di clienti.

Secondo la proposta di CSRD, le società dovranno pubblicare le informazioni necessarie per comprendere gli impatti dell'azienda sui fattori di sostenibilità e capire come i fattori di sostenibilità influenzino lo sviluppo, le prestazioni e la posizione commerciale dell'impresa. Ad esempio:

- Una descrizione del **modello di business** e della **strategia**, compresa la resilienza del modello di business e le opportunità in relazione ai fattori di sostenibilità, l'impatto sui fattori di sostenibilità, gli interessi degli stakeholder e i piani della società per assicurare che il suo modello di business e la sua strategia siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile.
- **Target e obiettivi di sostenibilità** prefissati dall'impresa e i progressi compiuti per raggiungerli.
- **Governance** amministrativa, operativa e di controllo legata alle tematiche ESG.
- Le **politiche** e **pratiche** aziendali in relazione ai fattori di sostenibilità.
- I principali **impatti**, positivi e negativi, dell'azienda legati alla catena del valore, comprese le sue stesse operazioni, i suoi prodotti e servizi, le sue relazioni commerciali e la sua catena di approvvigionamento.
- Una descrizione dei principali **rischi** dell'azienda legati ai fattori di sostenibilità, comprese le principali interdipendenze e le modalità di gestione dei rischi.
- **Indicatori** rilevanti per le informative ESG e le modalità con cui sono stati identificati dall'azienda.

Le aziende dovranno fornire:

- Informazioni qualitative e quantitative
- Informazioni sia previsionali che retrospettive
- Informazioni con orizzonti temporali a breve, medio e lungo termine



## Standardizzazione: un *framework* unico per il Mercato Unico

La proposta di CSRD introdurrà standard obbligatori di reporting di sostenibilità per le società UE commisurati al livello di ambizione del Green Deal europeo e all'obiettivo di *climate neutrality* dell'UE per il 2050.

Gli standard saranno sviluppati e proposti dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Prima dell'adozione, la CE dovrà consultarsi con varie istituzioni dell'UE, tra cui l'European Securities Market Authority (ESMA) e altri organi di vigilanza europei, *l'expert group* degli Stati membri sulla finanza sostenibile, la *platform on sustainable finance*, il Consiglio UE e il Parlamento UE.

Le norme europee sono impostate per coprire:

### Fattori ambientali

- In linea con gli obiettivi ambientali del regolamento della tassonomia UE, mitigazione del e adattamento al cambiamento climatico, risorse idriche e marine, utilizzo delle risorse ed economia circolare, inquinamento, biodiversità e tutela degli ecosistemi.

### Fattori sociali

- Pari opportunità per tutti, compresa la parità di genere e la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, la formazione e lo sviluppo delle competenze, e l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità.
- Condizioni di lavoro, compresa l'occupazione sicura, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e il coinvolgimento dei lavoratori, l'equilibrio tra vita privata e lavoro, e un ambiente di lavoro sano e sicuro.
- Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle norme stabilite nell'International Bill of Human Rights, nell'International Labour Organization's (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, nelle Convenzioni fondamentali ILO e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

### Fattori di Governance

- Pari opportunità per tutti, compresa la parità di genere e la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, la formazione e lo sviluppo delle competenze, e l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità.
- Il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e supervisione della società anche per quanto riguarda i fattori di sostenibilità e la loro composizione.
- L'etica degli affari e la cultura aziendale compresa la lotta alla corruzione.
- Le relazioni con la pubblica amministrazione comprese le attività di lobbying.
- Le relazioni con i partner commerciali compresi i termini di pagamento.
- I sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi anche in relazione al processo di reporting.



Gli standard dovranno essere sviluppati tenendo conto dei requisiti di altre legislazioni e politiche dell'UE come la *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR, che stabilisce i requisiti di reporting che si applicano agli operatori del mercato finanziario e ai consulenti finanziari quando vendono prodotti finanziari sostenibili) e la *Taxonomy Regulation* (che stabilisce una classificazione comune delle attività economiche che contribuiscono significativamente agli obiettivi ambientali, utilizzando criteri scientifici, così come i requisiti specifici di reporting), la *Benchmarks Regulation* applicabile agli amministratori di benchmark, i requisiti di capitale per le istituzioni finanziarie, e altri requisiti o raccomandazioni - per esempio relativi alle emissioni di gas serra, o per la misurazione della performance ambientale del ciclo di vita di prodotti e organizzazioni.

Le recenti raccomandazioni pubblicate dalla *Project Task Force* dell'EFRAG contengono proposte per sviluppare un insieme coerente e completo di standard di reporting, che coprano tutti i fattori di sostenibilità, in linea con la prospettiva della doppia materialità. Queste raccomandazioni contengono anche una tabella di marcia dettagliata per lo sviluppo di tali standard allineati con la tempistica proposta nell'ambito della CSRD, e proposte per una cooperazione di rafforzamento reciproco tra le iniziative globali di definizione degli standard e le iniziative di definizione degli standard dell'UE.

La proposta prevede che la prima serie di standard sia adottata entro il 31 ottobre 2022. Questa coprirà tutte le aree di reporting richieste dalla proposta CSRD. La seconda serie di standard, invece, dovrebbe essere adottata entro il 31 ottobre 2023, per coprire ulteriori informazioni, comprese le informazioni specifiche ai settori.

Gli standard saranno rivisti almeno ogni tre anni per tenere conto degli sviluppi pertinenti, compresi gli sviluppi negli standard internazionali, in modo da assicurare comparabilità e convergenza dei *framework* esistenti maggiormente utilizzati.

Oltre agli standard europei sviluppati per le grandi aziende, saranno sviluppati standard proporzionati per le PMI, adattati alle capacità e alle risorse di queste aziende. Questi dovrebbero essere adottati entro il 31 ottobre 2023.

### Standard di reporting di sostenibilità europei e globali

Per ridurre al minimo eventuali interruzioni di rendicontazione per le aziende europee che già pubblicano informazioni sulla sostenibilità, la CE afferma che gli standard UE dovranno tenere conto degli standard e dei *framework* esistenti per il reporting e il monitoraggio delle performance di sostenibilità, laddove sono già in essere. Questi includono quelli della Global Reporting Initiative (GRI), la Sustainability Accounting Standards Board (SASB), l'International Integrated Reporting Council (IIRC), la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), il Climate Disclosure Standards Board (CDSB), e il CDP (ex Carbon Disclosure Project), e qualsiasi standard di reporting di sostenibilità sviluppato sotto gli auspici della International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation.

Inoltre, la CE afferma che, per evitare un'inutile frammentazione normativa che potrebbe avere ripercussioni negative per le aziende che operano a livello globale, gli standard europei dovrebbero contribuire al processo di convergenza degli standard di reporting della sostenibilità a livello globale.



## Digitalizzazione: sostenibilità digitale e accessibilità

La proposta richiede di etichettare digitalmente le informazioni sulla sostenibilità pubblicate secondo una tassonomia digitale. Le aziende saranno quindi tenute a preparare i loro bilanci e la loro relazione sulla gestione in formato XHTML e a contrassegnare le informazioni di sostenibilità.



## Assurance: più controllo e maggiore affidabilità delle informazioni

Secondo la proposta, la CSRD richiederà, per tutte le società che rientrano nel suo ambito di applicazione, una *limited assurance* sul reporting di sostenibilità, con l'obiettivo di aiutare a garantire che le informazioni riportate siano affidabili e accurate. In particolare, l'assurance dovrà riguardare: l'etichettatura digitale, gli indicatori inclusi nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia (ossia allocazione dei ricavi e CAPEX/OPEX ad attività economiche sostenibili), così come il processo adottato per identificare le informazioni da riportare.

La CE considererà inoltre, in una fase successiva, la possibilità di richiedere una *reasonable assurance* rispetto le informazioni di sostenibilità.

Gli Stati membri avranno la possibilità di consentire a soggetti indipendenti il rilascio della *Relazione di Assurance*, a condizione che siano soggetti a requisiti in coerenza con quelli applicabili ai revisori. La *Relazione di Assurance* dovrà essere pubblicata insieme al bilancio annuale e alla relazione sulla gestione.

Gli Stati membri dovranno richiedere ai revisori legali e alle società di revisione contabile di effettuare l'*assurance* sul reporting di sostenibilità in conformità ai principi di *assurance* che saranno adottati dalla CE tramite atti delegati. In assenza di standard di *assurance* adottati dalla CE, i revisori dovranno applicare standard, procedure o requisiti nazionali di *assurance*.

La Audit Directive sarà emendata per rafforzare il ruolo e le responsabilità dell'*audit committee* nel monitoraggio del processo di reporting di sostenibilità, inclusa la sua parte digitale, l'efficacia del controllo di qualità interno e dei sistemi di gestione del rischio, l'*assurance* del reporting di sostenibilità e il mantenimento dell'indipendenza dei revisori.



# Contatti

**Franco Amelio**

Sustainability Services Leader

framelio@deloitte.it

**Monica Palumbo**

Sustainability Services Partner

mpalumbo@deloitte.it

**Silvia Dallai**

Sustainability Services Partner

sdallai@deloitte.it

**Giuseppe Milici**

Sustainability Services Senior Manager

gmilici@deloitte.it

# Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

©2021 Deloitte & Touche S.p.A.